

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Thomas Jinson, nato a Nedumkandam, Kerala (India) il giorno 24 novembre 1979, ha chiesto il riconoscimento del titolo «General Nursing and Midwifery» conseguito in India nell'anno 2008, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Visto il D.M. 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-ter, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla Regione Liguria;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2008 presso la «Goldfinch School of Nursing» di Bangalore (India) dal sig. Thomas Jinson

nato a Nedumkandam-Kerala (India) il giorno 24 novembre 1979, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. Il richiedente, sig. Thomas Jinson, è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2012

p. il direttore generale: BISIGNANI

12A09787

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 12 luglio 2012.

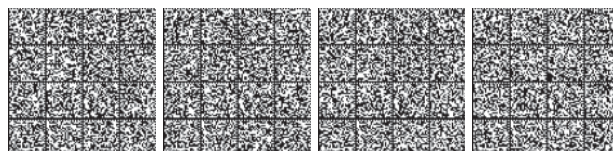
Determinazione del contingente annuale 2012, relativo all'ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini formativi.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 27, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286/1998, che, tra i casi particolari di ingresso dall'estero, alla lettera f), prevede l'ingresso di «persone che autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale svolgono periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, «Regolamento recante norme



di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione";

Visto, in particolare, l'art. 40, comma 9, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, che prevede, in attuazione dell'art. 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 286/1998 che gli stranieri possano fare ingresso in Italia per lo svolgimento di tirocini di formazione e di orientamento promossi dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 marzo 2006 recante "Normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea";

Visto l'art. 44-bis, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, che prevede che gli ingressi nel territorio nazionale degli stranieri, in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio, che intendono frequentare corsi di formazione professionale — organizzati da enti di formazione accreditati ex art. 142, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 112/1998 — finalizzati al riconoscimento di una qualifica o, comunque, alla certificazione delle competenze acquisite, ovvero che intendano svolgere i tirocini formativi di cui all'art. 40, comma 9), lettera a), del D.P.R. 394/1999 debbano avvenire nell'ambito del contingente annuale;

Visto l'art. 44-bis, comma 6, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, che prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Interno e degli Affari Esteri, sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni, entro il 30 giugno di ogni anno, venga determinato il contingente annuale degli stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui all'art. 44-bis comma 5, ovvero a svolgere i tirocini formativi di cui all'art. 40, comma 9), lettera a);

Visto, altresì, che il medesimo art. 44-bis, comma 6, del D.P.R. n. 394/1999 prevede, inoltre, che in caso di mancata pubblicazione entro il 30 giugno di ciascun anno del decreto di programmazione annuale del contingente, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel secondo semestre dell'anno, può provvedere, in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente;

Visto il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'11 luglio 2011, che ha autorizzato, in via transitoria, ai sensi dell'art. 44-bis, comma 6, del

D.P.R. 394/1999 come modificato dal D.P.R. 334/2004, e nel limite delle quote stabilite per l'anno 2010, a determinare il contingente per l'anno 2011, nel numero di 5.000 ingressi per stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui all'art. 44-bis comma 5, e nel numero di 5.000 ingressi per stranieri chiamati a svolgere i tirocini formativi di cui all'art. 40, comma 9), lettera a), del D.P.R. 394/1999 e successive modificazioni;

Considerato che alla data del 30 giugno 2012 non è stato ancora pubblicato il decreto di programmazione annuale del contingente di cui all'art. 44-bis, comma 6, del D.P.R. n. 394/1999;

Considerate le richieste, pervenute da alcune Regioni, relativamente al contingente di ingressi per tirocini formativi di cui all'art. 40, comma 9), lettera a), del D.P.R. 394/1999 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2012 il limite massimo di ingressi in Italia degli stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio è determinato, ai sensi dell'art. 44-bis, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in:

a) 5000 unità per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi, ai sensi dell'art. 44-bis, comma 5, del D.P.R. n. 394/99, organizzati da enti di formazione accreditati secondo le norme dell'art. 142, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

b) 5.000 unità per lo svolgimento di tirocini formativi e d'orientamento promossi dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale.

Art. 2.

1. Le quote di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), sono ripartite tra le Regioni e Province Autonome come da prospetto allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

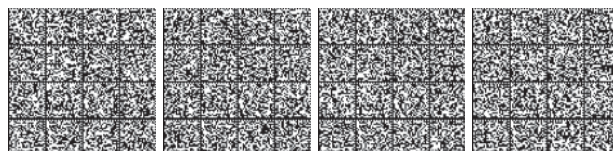
Il presente decreto verrà trasmesso al competente organo di controllo secondo la normativa vigente.

Roma, 12 luglio 2012

Il Ministro: FORNERO

Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2012

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 11, foglio n. 287



ALLEGATO

Ripartizione alle Regioni e Province Autonome delle quote d'ingresso per lo svolgimento di tirocini formativi e d'orientamento da parte di cittadini stranieri

REGIONE	QUOTA
ABRUZZO	50
BASILICATA	30
CALABRIA	50
CAMPANIA	70
EMILIA ROMAGNA	800
FRIULI VENEZIA-GIULIA	400
LAZIO	300
LIGURIA	300
LOMBARDIA	800
MARCHE	300
MOLISE	30
PIEMONTE	400
PUGLIA	50
SARDEGNA	50
SICILIA	50
TOSCANA	400
UMBRIA	30
VALLE D'AOSTA	30
VENETO	800
Provincia Autonoma di BOLZANO	30
Provincia Autonoma di TRENTO	30
TOTALE	5.000

